

SENT. N. 44/2024
REP. N. 45/2024
L. G. N. 27/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	presidente
dott. Massimo Morandini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 16 / 2024, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 16-2/ / 2024** instaurato su ricorso di:

MAKE YOUR CREDIT S.P.A., procuratrice di ESTELLA SPE S.R.L.,

con l'avv. Andrea Frangipane e l'avv. Andrea Ferrandi;

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

BRUNELLI F.LLI S.N.C. DI BRUNELLI SERGIO E C. (00149240228),

con l'avv. Stefano Dorigotti;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale, in assenza di opposizione da parte della debitrice.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

La debitrice ha tentato la soluzione della propria crisi depositando un ricorso con riserva di deposito ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i..

Con decreto del 15.05.2024 questo Tribunale ha concesso alla debitrice un termine di sessanta giorni per sciogliere la riserva, successivamente prorogato di ulteriori sessanta giorni con decreto del 08.07.2024.

Nel termine assegnato, la debitrice non è riuscita a sciogliere la riserva, individuando e confezionando una soluzione della crisi alternativa alla liquidazione giudiziale.

La debitrice va pertanto dichiarata decaduta dal termine concesso ex art. 44 c.c.i.i., il che rende procedibile l'odierna domanda di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 c.c.i.i..

La debitrice, con memoria depositata il 09.10.2024, ha da ultimo fatto presente di aver appreso *“dai legali del proprio maggior creditore – che detiene oltre il 75% dell'indebitamento complessivo della società [ossia l'odierna ricorrente, nda] – che non vi sarebbero le condizioni per poter proseguire nell'operazione di ristrutturazione oggetto di discussione tra le parti, finalizzata alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 57 C.C.I.I.”*.

La debitrice afferma dunque di aver valutato la percorribilità degli altri strumenti messi a disposizione dal c.c.i.i., per giungere infine alla conclusione che *“nonostante l'impegno profuso, sia in ordine alla gestione che al finanziamento dell'attività alberghiera, oggi non possano esservi possibilità ragionevoli di recupero”*, maturando dunque la

decisione *“di procedersi con la presentazione di apposita istanza per l’apertura della propria liquidazione giudiziale”*.

In tale ultimo intento, tuttavia, la debitrice è stata preceduta dall’odierna ricorrente.

Lo stato di insolvenza della debitrice non è dunque contestato da quest’ultima, risulta dalla documentazione già prodotta dalla debitrice stessa per accedere ad uno strumento alternativo di regolazione della crisi e si manifesta, in ultimo, nel pesante ed insormontabile indebitamento nei confronti dell’odierna ricorrente, la quale ha promosso contro la debitrice l’esecuzione immobiliare pendente sub R.G. 48/2024 di questo Tribunale (cfr. informazioni scritte raccolte d’ufficio presso la competente Cancelleria di questo Tribunale), e ciò sulla base di un decreto ingiuntivo definitivo portante un credito di oltre 1,9 milioni di euro (docc. 2 e 4 ricorrente).

La debitrice non è qualificabile come impresa minore, stando ai documenti contabili già prodotti dalla debitrice stessa per accedere ad una procedura di soluzione della crisi.

L’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all’art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

Dalla visura camerale in atti risultano i soci illimitatamente responsabili Sergio Brunelli e Paolo Brunelli, nei confronti dei quali va pertanto aperta la procedura di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 256 c.c.i.i.. Va annotato che Sergio Brunelli risulta deceduto l’11.06.2024, il che tuttavia non osta all’apertura della sua liquidazione giudiziale, non essendo decorso un anno dal decesso (artt. 33, 34 e 256, comma 1, c.c.i.i.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,

ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara BRUNELLI F.LLI S.N.C. DI BRUNELLI SERGIO E C. decaduta dal termine già concesso da questo Tribunale ai sensi dell'art. 44, lett. a), c.c.i.i.;

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di BRUNELLI F.LLI S.N.C. DI BRUNELLI SERGIO E C., e dei soci illimitatamente responsabili SERGIO BRUNELLI e PAOLO BRUNELLI, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore CARLO DELLADIO;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **20/02/2025**, alle ore **10:00**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 12 novembre 2024

Il giudice estensore

Benedetto Sieff



Il presidente

Luciano Spina



LA FUNZIONARIA GIUDIZIARIA

Jessica Gabrielli



TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 20 NOV 2024

LA FUNZIONARIA GIUDIZIARIA

Jessica Gabrielli

